Sent. n. 197 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 38115 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di

- Cardellino Nicola (c.f. CRDNCL65C16D643Y), nato a Foggia il 16.3.1965, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello di Giuseppe (c.f. DGSMCL77H16D643J - pec: marcellodigiuseppe@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, al viale Ofanto n. 216;

- Laricchia Domenico, nato a Foggia il 28 giugno 1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Raul Pellegrini (C.F.: PLLRDN58A19D643Y – pec: pellegrini.rauldonato@avvocatifoggia.legalmail.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia al c.so Vittorio Emanuele n. 8;

- Marinaccio Vittorio (C.F: MRNVTR52T10A015X) nato ad Accadia (FG) il 10/12/1952 rappresentato e difeso dall'Avv. Marinaccio Noemi (C.F.MRNNMO77H66F104U) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Accadia, alla Via Sauro, 47. (pec:

marinaccio.noemi@avvocatifoggia.legalmail.it)

- Insalata Gennaro (C.F.: NSLGNR55M11D643V) nato a Foggia il 11/08/1955, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello di Giuseppe (c.f. DGSMCL77H16D643J - pec: marcellodigiuseppe@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, al viale Ofanto n. 216;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17 giugno 2026 - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio il Dott. Francesco Gisotti - il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Lucia Minervini, l'Avv.to Marcello Di Guseppe per i convenuti Cardellino e Insalata, l'Avv. Marinaccio Noemi per il Marinaccio, nonché l'Avv. Vinelli Luca, per delega, per il Laricchia.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 12 febbraio 2026 la Procura regionale ha convenuto in giudizio gli epigrafati convenuti per sentirli condannare, in favore del Ministero dell'Economia e Finanze, al risarcimento della somma complessiva pari a € 146.974,35, ripartita come sarà in seguito specificato.

Il procedimento è stato aperto a seguito di comunicazione della Procura della Repubblica di Foggia dell'avvenuta adozione delle misure cautelari nei confronti di alcuni giudici tributari e di un dipendente in servizio presso la Commissione Tributaria Regionale di Foggia, per i reati di corruzione in atti giudiziari, falso, truffa aggravata.

Le indagini espletate hanno fatto emergere l'esistenza di un complesso

sistema volto a condizionare l'esito di giudizi tributari in cambio di dazioni di somme di denaro, coinvolgendo, quindi, giudici tributari, personale amministrativo e commercialisti e hanno portato alla richiesta di rinvio al giudizio del 23 luglio 2018 formulata dalla cennata Procura ordinaria per ventidue soggetti, ivi compreso gli odierni convenuti, nella qualità di addetti alle segreterie delle commissioni tributarie.

Riferisce la Procura che nell'istaurato procedimento penale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari si è costituita parte civile per conto e nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate.

Gli odierni convenuti, coinvolti in uno stralcio dell'originario procedimento penale, hanno definito la loro posizione in sede di udienza preliminare mediante sentenza di patteggiamento n. 642/2020, divenuta irrevocabile il 6 gennaio 2021.

Il Cardellino Nicola è stato condannato alla pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre gli altri tre convenuti sono stati condannati alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Le relative imputazioni per le quali si è proceduto all'applicazione della pena concordata, segnalate dalla Procura regionale in quanto di interesse ai fini della richiesta risarcitoria, sono di seguite elencate:

1) Il Cardellino Nicola (in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede) imputato del delitto p. e p. dagli artt. 110, art. 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., perché in concorso con altri soggetti pilotava l'esito

del procedimento tributario R.G App. n. 2623/2016 instaurato dinanzi alla sezione 27 della commissione tributaria di Bari, sezione distaccata di Foggia, nel senso favorevole al contribuente, ricevendo indebitamente dal commercialista difensore del contribuente la somma di circa 1.000,00 euro in cambio di rassicurazioni in ordine all'esito favorevole del giudizio.

2) Il Cardellino Nicola**,** in concorso con altri soggetti, imputato del delitto p. e p. dagli arti. 110, art. 319 c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., perché pilotava l'esito del procedimento tributario RG. App. n. 2355/2014 instaurato dinanzi alla sez. 25 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Foggia, nel senso favorevole al contribuente ricevendo indebitamente da Cocomazzi Salvatore, ex dipendente dell'Agenzia delle Entrate attualmente in pensione, nel procedimento sopra indicato la somma di 500,00 euro in cambio di rassicurazioni in ordine all'esito del giudizio favorevole al contribuente, segnalando al giudice relatore il giudizio chiedendogli di decidere nel senso sopra esposto;

3) Insalata Gennaro, Cardellino Nicola e Marinaccio Vittorio in concorso con altri soggetti giudicati in separata sede imputati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p., in relazione agli artt 319 e 321 c.p. perché pilotavano l'esito del procedimento tributario RG. App. n. 3582/15, instaurato dinanzi alla sez. 25 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Foggia nel senso favorevole al contribuente. In particolare Insalata Gennaro, quale addetto al servizio di contabilità presso la Commissione Provinciale di Foggia, riceveva indebitamente dal commercialista difensore del contribuente la somma di 10.000,00 euro a fronte di rassicurazioni in ordine all'esito favorevole del giudizio e segnalava

a Cardellino Nicola, segretario della sez. 25 della CTR il contenzioso in esame chiedendogli di segnalare al giudice relatore la necessità che il procedimento avesse esito favorevole per il contribuente e versandogli, in cambio di rassicurazioni in ordine all'esito del giudizio favorevole, la somma di 5.000,000 euro; quest'ultimo segnalava, poi, a Marinaccio Vittorio, segretario della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, consapevole che questi avrebbe coadiuvato il giudice nella redazione della decisione finale, la necessità che il procedimento avesse esito favorevole al contribuente e, a fronte di rassicurazioni in ordine alla emissione di una sentenza favorevole al contribuente, gli consegnava 2.500,00 euro;

5) Cardellino Nicola e Laricchia Domenico in concorso con altri soggetti, imputati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p., perché pilotavano il procedimento tributario RG n**.** 1796/2014 instaurato dinanzi alla sez. 25 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Foggia, nel senso favorevole alla società ricorrente. In particolare Cardellino Nicola quale segretario della sez. 25 della Commissione Tributaria Regionale, contattato da Laricchia Domenico che gli chiedeva di segnalare il contenzioso al giudice relatore per ottenere una decisione favorevole al contribuente, riceveva indebitamente dal difensore della società ricorrente la somma di 5.000,000 euro che divideva con Laricchia Domenico assicurando il buon esito della decisione, chiedendo al giudice relatore di redigere una sentenza, di cui sostanzialmente redigeva motivazione e dispositivo, favorevole al ricorrente.

7) Cardellino Nicola in concorso con altri soggetti, imputato del delitto p. e p. dagli artt.110, 319 ter c.p. in relazione agli artt.319 e 321 c.p. perché

pilotava il contenzioso tributario RG App. n. 1408/16 instaurato dinanzi alla sezione 27 della Commissione Tributaria Regionale, sezione distaccata di Foggia, nel senso favorevole al contribuente, accettando la promessa di ricevere la somma di 1.000,00 euro in cambio di rassicurazioni in ordine all'esito del giudizio; a tal fine, segnalava alla segretaria di sezione della CTR attualmente in pensione, (incaricata dal Presidente della sezione n. 27 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Foggia, di esaminare il procedimento a lui assegnato, di deciderne l'esito e di redigere la relativa motivazione) la necessità che il procedimento avesse esito favorevole al ricorrente;

9) Cardellino Nicola**,** in concorso con altri soggetti, imputato del delitto p. e p, dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché pilotava l'esito il procedimento tributario R.G. App. n. 1799/13 instaurato dinanzi alla sez. 25 della CTR di Bari, sezione distaccata di Foggia, nel senso favorevole al contribuente. In particolare, quale segretario della sez. 25 della Commissione Tributaria Regionale di Foggia, riceveva indebitamente la somma di 1.000,00 euro, in cambio di rassicurazioni in ordine all'esito del giudizio favorevole al contribuente e segnalava al giudice relatore la necessità che il procedimento avesse esito favorevole per il ricorrente e lo aiutava nella redazione della sentenza;

10) Cardellino Nicola, in concorso con altri soggetti imputato del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché pilotava l'esito il procedimento tributario R.G. App. n. 7515/15 instaurato dinanzi alla sez.27 della CTR di Foggia nel senso favorevole al contribuente, accettando la promessa di ricevere la somma di 1.000,00/1.500.00 euro; a tal

fine, segnalava alla segretaria di sezione della CTR attualmente in pensione, (incaricata dal Presidente della sezione n. 27 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Foggia, di esaminare il procedimento a lui assegnato, di deciderne l'esito e di redigere la relativa motivazione) la necessità che il procedimento avesse esito favorevole al ricorrente;

12) Insalata Gennaro e Marinaccio Vittorio in concorso con altro soggetto imputati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché pilotavano l'esito del procedimento tributario RG. n. 51/15 instaurato dinanzi alla sez. 4 della CTP di Foggia, nel senso favorevole al contribuente. In particolare, Insalata Gennaro riceveva indebitamente la somma di 500 euro a fronte di rassicurazioni in ordine all'esito del giudizio favorevole al contribuente e, a tal fine, segnalava il contenzioso a Marinaccio Vittorio consapevole che questi avrebbe coadiuvato il giudice nella redazione della decisione finale e, a fronte di rassicurazioni in ordine all'esito favorevole del giudizio, gli consegnava la metà della somma ricevuta. il Marinaccio Vittorio quale segretario della Commissione Tributaria Provinciale coadiuvava il giudice relatore della sentenza n. 859/4/15 nella stesura della decisione nel senso favorevole al contribuente.

13) Cardellino Nicola in concorso con altri soggetti imputato del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché pilotava l'esito del procedimento tributario RG. App. n. 5434/15 instaurato dinanzi alla sez. 27 della CTR di Foggia, nel senso favorevole al contribuente, ricevendo indebitamente la somma complessiva di 500,00 euro; a tal fine, segnalava alla segretaria di sezione della CTR attualmente in pensione, (incaricata dal giudice relatore del procedimento di esaminare il

fascicolo a lui assegnato, di deciderne l'esito e di redigere la relativa motivazione) la necessità che il procedimento avesse esito favorevole al ricorrente;

14) Insalata Gennaro e Marinaccio Vittorio in concorso con altro soggetto, imputati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché pilotavano l'esito del procedimento tributario R.G n. 311/16 instaurato dinanzi alla sez. 3 della CTP di Foggia, nel senso favorevole alla società ricorrente. In particolare, Insalata Gennaro riceveva indebitamente dal difensore del contribuente la somma di 2.000,00 euro a fronte di rassicurazioni in ordine all'esito favorevole del giudizio e a tal fine segnalava il contenzioso a Marinaccio Vittorio consegnandogli la metà della somma ricevuta.

Il Marinaccio Vittorio, quale segretario della Commissione Tributaria Provinciale, a seguito della segnalazione ricevuta dall'Insalata, nel contenzioso in esame si adoperava nel senso di ottenere una decisione favorevole al contribuente e a tal fine coadiuvava il giudice relatore nella stesura della decisione.

15) Insalata Gennaro, Marinaccio Vittorio, in concorso con altro soggetto, imputati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. pilotavano l'esito del procedimento tributario R.G. n. 1410/15, instaurato dinanzi alla sez. n. 3 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari- sezione distaccata di Foggia, nel senso favorevole al contribuente.

In particolare, Insalata Gennaro riceveva indebitamente dal difensore del contribuente la somma di 500,00 euro a fronte di rassicurazioni in ordine al favorevole esito del giudizio; a tal fine, segnalava il contenzioso a

Marinaccio Vittorio consegnandogli la metà della somma ricevuta. Quest'ultimo, quale segretario della Commissione Tributaria Provinciale, si adoperava nel senso di ottenere una decisione favorevole al contribuente.

16) Insalata Gennaro, Marinaccio Vittorio in concorso con altro soggetto, imputati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché pilotavano l'esito del procedimento tributario RG. n. 480/16, instaurato dinanzi alla sez. n. 4 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sezione distaccata di Foggia, nel senso favorevole al contribuente.

In particolare, Insalata Gennaro riceveva indebitamente la somma di 500,00 euro a fronte di rassicurazioni in ordine all'esito del giudizio favorevole al contribuente e a tal fine segnalava tale necessità a Marinaccio Vittorio, segretario della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia.

Il Marinaccio Vittorio si adoperava nel senso di ottenere una decisione favorevole al contribuente, ricevendo da Insalata Gennaro la somma di €.250,00

17) Insalata Gennaro, Marinaccio Vittorio in concorso con altro soggetto, imputati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché pilotavano l'esito del procedimento tributario RG. n. 1538/14, instaurato dinanzi alla sez. n. 4 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sezione distaccata di Foggia, nel senso favorevole al contribuente.

In particolare, Insalata Gennaro riceveva indebitamente la somma di 3.500,00 euro a fronte di rassicurazioni in ordine all'esito del giudizio favorevole al contribuente e a tal fine segnalava tale necessità a Marinaccio

Vittorio, segretario della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, consegnandogli la metà della somma ricevuta.

Marinaccio Vittorio coadiuvava il giudice nella stesura della decisione nel senso favorevole al contribuente.

22) Cardellino Nicola, in concorso con altro soggetto, imputato del delitto p. e p. dagli artt. 110, 319 ter c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché pilotava l'esito del procedimento tributario RG, App. n, 443/13 instaurato dinanzi alla sez. 27 della CTR di Foggia, nel senso favorevole al contribuente.

In particolare riceveva indebitamente la somma dì 500,00 euro**,** per favorire il contribuente nel contenzioso tributario sopra indicato e, a tal fine, segnalava alla segretaria di sezione della CTR attualmente in pensione, (incaricata dal Presidente della sezione n. 27 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione distaccata di Foggia, di esaminare il procedimento a lui assegnato, di deciderne l'esito e di redigere la relativa motivazione) la necessità che il procedimento avesse esito favorevole al ricorrente;

24) Cardellino Nicola in concorso con altro soggetto, imputato del delitto p.e p. dagli artt. 319 ter. c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché riceveva indebitamente, nell'ambito del procedimento tributario RG App. n. 3459/13 instaurato dinanzi alla sez. 26 della CTR di Foggia, la somma di €.1.000,00 per segnalare a qualcuno all'interno della commissione tributaria, la necessità che il procedimento avesse esito favorevole per il contribuente.

26) Cardellino Nicola in concorso con altro soggetto, imputato del delitto p.e p. dagli artt. 319 ter. c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché riceveva indebitamente, nell'ambito del procedimento tributario RG. App. n, 644/13

instaurato dinanzi alla sez. 26 della CTR di Foggia, la somma di €.1.000,00 per segnalare a qualcuno all'interno della commissione tributaria, la necessità che il procedimento avesse esito favorevole per il contribuente.

33) Cardellino Nicola in concorso con altro soggetto, imputato del delitto p.e p. dagli artt. 319 ter. c.p. in relazione agli artt. 319 e 321 c.p. perché riceveva indebitamente, nell'ambito del procedimento tributario RG. App. n. 519/13 instaurato dinanzi alla sez. 26 della CTR di Foggia, la somma di €. 400,00 per segnalare a qualcuno all'interno della commissione tributaria, la necessità che il procedimento avesse esito favorevole per il contribuente.

34) Cardellino Nicola, in concorso con altro soggetto, imputato del delitto p. e p. dall'art. 319 ter c.p. in relazione all'art. 319 c.p., perché, quale segretario della sez. 25 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sede distaccata di Foggia, riceveva dal commercialista Stasi Gaetano con cadenza mensile, nel corso dell'anno 2015 generi alimentari e, nel corso dell'anno 2016 la somma di 400,00 euro per pilotare le assegnazioni dei contenziosi tributari di interesse del predetto commercialista verso giudici compiacenti, appartenenti alla sua sezione; in particolare predisponeva in modo irregolare le assegnazioni dei contenziosi del predetto difensore seguendo il criterio del giudice compiacente in luogo di un criterio oggettivo ed automatico; in alcuni casi assecondando anche le segnalazioni del difensore in ordine al giudice a cui assegnare il fascicolo ed, a fronte di ciò, riceveva mensilmente dal commercialista il denaro è le utilità sopra indicate;

35) Marinaccio Vittorio in concorso con Stasi Gaetano, giudicato in separata sede, imputato del delitto p. e p. dall'art. 319 ter in relazione all'art. 319 c.p., perché, quale segretario della sez.4 della Commissione Tributaria

Provinciale di Foggia, riceveva dal predetto soggetto nel corso dell'anno 2013, diversi quadri ed un tosaerba del valore di circa 400,00 euro; nell'anno 2014 un decespugliatone del valore di circa 260,00 euro; alla fine dell'anno 2015 un altro tosaerba del valore di 700,00 euro e, nel mese di luglio 2016, la somma complessiva di 4.000,00 euro, per pilotare le assegnazioni dei contenziosi tributari di interesse del predetto commercialista verso i giudici compiacenti appartenenti alla sua sezione; assegnava, quindi, in modo irregolare, le pratiche giudiziarie del difensore Stasi, seguendo il criterio del giudice compiacente in luogo dì un criterio oggettivo ed automatico; in alcuni casi assecondando anche le segnalazioni del difensore in ordine al giudice a cui assegnare il fascicolo ed, a fronte di ciò, riceveva dal commercialista Stasi il denaro e le utilità sopra indicate;

36) Cardellino Nicola, in concorso con altro soggetto, imputato del delitto p. e p. dall'art. 319 ter c.p. in relazione all'art. 319 c.p., perché, quale segretario della sez. n. 25 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sede distaccala di Foggia, riceveva dal commercialista Gaetano Valerio ogni anno a Natale una scorta di circa 12 litri di vino e 40 litri di olio ed, in almeno tre occasioni, 500,00 euro, per pilotare le assegnazioni dei contenziosi tributari di interesse del predetto commercialista.

In particolare, predisponeva in modo irregolare le assegnazioni dei contenziosi ove il Valerio Gaetano risultava difensore del contribuente seguendo il criterio del giudice compiacente in luogo di un criterio oggettivo ed automatico.

37) Insalata Gennaro, Marinaccio Vittorio in concorso con altro soggetto imputati del delitto p. e p. dall'art. 319 ter c.p. in relazione all'art. 319 c.p.,

perché Insalata Gennaro quale impiegato amministrativo, addetto al servizio di contabilità presso la Commissione Provinciale di Foggia e Marinaccio Vittorio quale segretario della Commissione Tributaria Provinciale, sezione distaccata di Foggia, ricevevano indebitamente dal commercialista Valerio Gaetano una somma di denaro ammontante, a seconda del valore della controversia, ad euro 500,00 o ad euro 1.000,00 che dividevano a metà, per pilotare l'esito delle decisioni dei contenziosi tributari di interesse del predetto commercialista. In particolare, Insalata Gennaro segnalava al giudice relatore di sua conoscenza la necessità che i contenziosi del difensore Valerio Gaetano avessero esito favorevole per il contribuente; nei casi in cui non conosceva il giudice, segnalava il giudizio al segretario Marinaccio Vittorio chiedendogli di assegnarlo al giudice compiacente.

Ripercorsi i capi d'accusa oggetto della pronunciata sentenza patteggiata, il requirente ha sottolineato l'assenza di elementi idonei a ritenere sussistenti ipotesi di proscioglimento degli imputati ed ha ritenuto configurabile un duplice danno cagionato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi anche "MEF"), amministrazione di appartenenza dei convenuti, vale a dire il danno da disservizio e il danno all'immagine.

Ha dato contezza dell'invito a dedurre inviato agli odierni convenuti e delle deduzioni pervenute che, tuttavia, non avrebbero fornito elementi idonei a escludere il nocumento contestato, soffermandosi sulle argomentazioni fornite dalle difese - riproposte poi nelle memorie difensive - confutandole.

Con riferimento al danno da disservizio, dopo aver evidenziato che gli epigrafati soggetti avrebbero distratto le loro energie lavorative dall'attività ordinaria cui erano preposti per porre in essere le sopra indicate condotte

criminose si è soffermato sull'ampiezza temporale del fenomeno disvelato dalle indagini penali, ritenendo, quindi perfezionata una lesione del rapporto sinallagmatico con la pubblica amministrazione danneggiata.

In sintesi, l'aver distratto per fini illeciti l'esercizio delle proprie funzioni oltre che ledere l'obbligo di fedeltà avrebbe comportato la lesione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione cui il funzionario pubblico deve orientare la sua azione.

Ha, quindi, come già detto, ritenuto sussistente il danno da disservizio, la cui quantificazione, effettuata in via equitativa, è stata parametrata alla retribuzione lorda dei dipendenti in questione.

Nel caso di specie, poi, ha altresì sottolineato che l'attività illecita è stata posta in essere in costanza di servizio, venendo meno il nesso sinallagmatico legato alla prestazione lavorativa.

Il danno da disservizio, quindi, è stato quantificato prendendo quale base di riferimento le dichiarazioni dei redditi dei convenuti delle annualità durante le quali si sono si sono verificati gli episodi contestati, calcolando una percentuale della retribuzione percepita sulla scorta del numero degli illeciti contestati.

Conseguentemente:

- a Cardellino Nicola che ha percepito una retribuzione lorda complessiva nel quadriennio di € 96.745,00, il danno ingiusto e risarcibile è stato quantificato in € 29.023,50, pari al 30% della retribuzione complessiva percepita, in ragione dei quattordici illeciti contestati;
- a Marinaccio Vittorio che ha percepito una retribuzione lorda

complessiva nel quadriennio di € 105.418,00, il danno ingiusto e risarcibile è stato quantificato in € 15.812,70, pari al 15% della retribuzione complessiva percepita in ragione degli otto illeciti contestati;

- a Insalata Gennaro che ha percepito una retribuzione complessiva nel quadriennio di €. 92.293,00, il danno ingiusto e risarcibile è stato quantificato in € 13.843,95, pari al 15% della retribuzione complessiva percepita in ragione dei sette illeciti contestati;
- a Laricchia Domenico che ha percepito una retribuzione complessiva nel quadriennio di €.79.484,00, il danno ingiusto e risarcibile è stato quantificato in €.3.974,2, pari al 5% della retribuzione complessiva percepita in ragione dell'unico illecito contestato.

Con riferimento al danno all'immagine, dopo aver rimarcato la gravità degli illeciti perpetrati e l'ampio risalto dato agli eventi delittuosi sui quotidiani e sulle televisioni locali, il requirente si è soffermato nell'evidenziare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per l'azionabilità della predetta pretesa, ivi compresa la sussistenza di una pronuncia patteggiata, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p., come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 150/2022.

Nel quantificare l'entità del nocumento all'immagine contestato, richiamato il criterio fissato dall'art.1, comma 1-sexies, della legge n.20/1994, il requirente ha ritenuto di parametrarlo al doppio delle tangenti ricevute o per le quali è stata accettata la promessa con la precisazione che, nel caso di tangenti percepite unitamente ad altri soggetti è stata contestata in una

misura pari al doppio dell'intera somma incamerata illecitamente, in solido fra tutti i percettori.

Pertanto, il danno complessivamente imputato ai singoli soggetti, per effetto di quanto sopra esposto, è stato cosi quantificato:

A) nei confronti di Cardellino Nicola euro 78.623,5 pari alla somma di:

- € 48.623,5 (€ 29.023,5 danno da disservizio + € 19.600,00 danno all'immagine),

- € 20.000,00 in solido con Insalata e Marinaccio (danno immagine capo imputazione n.3),

- € 10.000,00 in solido con Laricchia (danno immagine capo imputazione n.5);

B) nei confronti di Laricchia Domenico euro 13.974,20 pari alla somma di:

- € 3.974,20 (danno da disservizio);

- € 10.000,00 in solido con Cardellino (danno immagine per il capo di imputazione n.5);

C) nei confronti di Marinaccio Vittorio euro 70.532,00 pari alla somma di:

- € 26.532,7 (€.15.812,7 danno da disservizio + € 10.720,00 danno all'immagine);

- € 20.000,00 in solido con Cardellino e Insalata (danno immagine capo imputazione n.3),

- € 24.000,00 in solido con Insalata (danno immagine per i capi di imputazione nn.12, 14, 15, 16, 17);

D) nei confronti di Insalata Gennaro euro 57.843,95 pari alla somma di:

- € 13.843,95 (danno da disservizio);

- €.20.000,00 in solido con Cardellino e Marinaccio (danno immagine capo

imputazione n.3);

- €.24.000,00 in solido con Marinaccio (danno all'immagine per capi d'imputazione nn.12, 14, 15, 16, 17).

In punto di prescrizione – eccepita da alcuni convenuti già in sede di controdeduzioni – ha evidenziato la sussistenza dell'occultamento doloso, ritenendo, quindi che la stessa debba decorrere dalla 23 luglio 2018, vale a dire dalla richiesta di rinvio a giudizio.

I convenuti si sono costituiti con articolate memorie.

Il Cardellino Nicola ha in primo luogo eccepito la prescrizione dell'azione erariale, ritenendo che il *dies a quo* debba decorrere dalla comunicazione del 24 novembre 2017 con la quale la Procura della Repubblica di Foggia ha formalmente comunicato alla Procura contabile l'adozione delle misure cautelari nei confronti degli odierni convenuti.

Ha evidenziato che già in data 18 dicembre 2017 il Ministero asseritamente danneggiato ha avviato l'azione disciplinare nei suoi confronti, essendo, quindi già manifesti gli eventi forieri di danno erariale.

Ha escluso, inoltre, che la costituzione di parte civile possa produrre effetti sospensivi e interruttivi della prescrizione – come invece sostenuto dal requirente – sia in ragione della indipendenza fra giudizio civile e giudizio contabile sia perché, all'esito del passaggio in giudicato della pronuncia penale avvenuto in data 6 gennaio 2021, l'amministrazione non avrebbe comunque potuto interrompere ulteriormente i termini prescrizionali per effetto di quanto previsto dall'art. 66 c.g.c.

Ha, poi, eccepito l'inammissibilità della citazione per la genericità delle contestazioni formulate, la modalità di quantificazione del danno da

disservizio, in quanto arbitraria e priva di adeguata motivazione e incidente, senza alcuna prova, sul trattamento economico correlato alla prestazione lavorativa comunque resa, ritenendo, fra l'altro, che il coefficiente applicato per i capi di imputazione contestati non debba essere parametrato sulla somma delle retribuzioni degli anni in cui si sono complessivamente verificati gli illeciti ma sulla retribuzione di ogni singolo anno, rapportandosi al numero degli illeciti commessi nei singoli anni.

Inoltre, sebbene ne sia stata data ampia argomentazione nelle note deduttive depositate, suffragate da valido compendio documentale, la Procura non avrebbe dato alcun conto delle somme già versate dal convenuto.

Con riferimento al danno all'immagine ne ha contestato la sussistenza in ragione della non equiparabilità della sentenza patteggiata alla sentenza di condanna.

Ha contestato, inoltre, l'omessa valutazione dell'avvenuto versamento, con verbale di offerta reale, della somma pari a euro 37.000,00 intestato all'Agenzia delle Entrate, posta a base della sentenza di patteggiamento e ritenuta congrua dal GUP, nonostante il rifiuto opposto dall'Avvocatura dello Stato, costituitasi parte civile, somma che dopo tre anni sarebbe confluita al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della l.266/2005.

Ha, quindi concluso per il rigetto della domanda.

Identiche considerazioni, specificamente adeguate alla sua posizione processuale, sono state formulate dalla difesa di Insalata Gennaro che, invero ha evidenziato di aver versato in sede penale, con verbale di offerta reale, la somma di € 13.000,00 a favore dell'Agenzia delle entrate, circostanza che non sarebbe stata valorizzata dal requirente.

Anche il Marinaccio, costituitosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione dell'azione sull'assunto della piena conoscenza dei fatti in questione sin dalla comunicazione della *notitia damni* da parte della Procura della Repubblica, nonché la mancata valorizzazione, ai fini risarcitori, della complessiva somma di € 35.580,00 – di cui € 11.860,00 a favore del Ministero della Giustizia e € 23.720,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – già versate a titolo di offerta reale nell'ambito del procedimento penale.

Ha contestato, poi, la sussistenza e il criterio di quantificazione del danno da disservizio in quanto risulterebbe sfornita la prova del nocumento cagionato all'amministrazione danneggiata.

Ha, infine e in via subordinata, chiesto l'applicabilità del potere riduttivo.

La difesa di Laricchia ha in primo luogo contestato la sussistenza del danno da disservizio in assenza di prova e, in ogni caso, l'avvenuta restituzione in sede penale della somma dovuta quale quota parte del profitto conseguito.

Ha, inoltre, eccepito l'improponibilità del danno all'immagine in ragione della non utilizzabilità della sentenza di patteggiamento ai fini della prova del richiesto danno e comunque l'assenza del danno in mancanza di *clamor fori*, nonché la prescrizione dell'azione erariale.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2026 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi come da verbale d'udienza.

DIRITTO

1.Preliminarmente il Collegio ritiene di scrutinare le eccezioni preliminari formulate dai convenuti

1.1 Non sussiste la violazione dell'art.67 comma 1 c.g.c. in quanto, tenuto conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti

allegati e in esso richiamati, appare ben definito sia il *petitum* che la *causa petendi,* nonché i fatti specifici, ben richiamati nelle informative della Guardia di Finanza e nei capi d'imputazione, posti a base della richiesta risarcitoria.

1.2 Anche l'eccezione di improponibilità dell'azione per danno all'immagine, sollevata, con diverse qualificazioni giuridiche, dai convenuti, non può trovare accoglimento.

Al riguardo appare sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di secondo grado di questa Corte, secondo la quale "…*In definitiva, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa sia per danno patrimoniale sia per danno non patrimoniale, il legislatore delegato ha definitivamente reciso ogni legame tra l'accertamento del "fatto-reato" e quello che cade sul "fatto-dannoso", ponendosi nel solco di un processo evolutivo che ha determinato il progressivo passaggio dal principio di "autonomia dei giudizi" a quello di "autonomia dei giudicati", con l'obiettivo di rendere del tutto marginale e remota la possibilità che dall'accertamento incidentale condotto dal giudice penale in sede di "patteggiamento" possano derivare "pregiudizi" a carico degli imputati che hanno scelto di ricorrere a questo rito alternativo. E, tuttavia, per il danno all'immagine è lo stesso legislatore che, nel considerare la sentenza a pena patteggiata come una "condanna", introduce una sorta di fictio juris che impone all'interprete di considerare come sussistente la "condanna" anche laddove questa non sia fondata su un accertamento vincolante. In tal modo deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall'art. 17 comma 30 ter (e, parimenti, quello confermato nell'art. 51 c.g.c.) anche in*

presenza di una pronuncia che "vale condanna" al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle procure erariali, ferma restando l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio." (Corte dei conti, Sez. II Giurisdiz., 9 settembre 2024, n.222).

Sul punto è stato, recentissimamente ulteriormente puntualizzato che "*In definitiva, l'ipotesi concernente la valenza della sentenza di patteggiamento ai limitati fini della perseguibilità del danno all'immagine, rientra nel novero dei casi per i quali vige la regola generale (di chiusura del sistema), secondo cui la decisione de qua è equiparata a una pronuncia di condanna"* (Corte dei conti, Sez. II Giurisdiz. Centr., 29 maggio 2026, n.96).

1.3 Deve poi scrutinarsi l'eccezione di prescrizione che risulta fondata con riferimento al solo danno da disservizio.

Va premesso, infatti, che, a prescindere dalle corpose argomentazioni fornite sia dal requirente che dai convenuti, con riferimento al danno all'immagine non può porsi alcun problema prescrizionale in quanto, come espressamente previsto dalla legge, la sentenza irrevocabile di condanna costituisce il necessario presupposto per la proponibilità dell'azione per danno all'immagine e, quindi, il termine di prescrizione decorre dal suo passaggio in giudicato; nel caso di specie l'invito a dedurre, idoneo ad interromperne il decorso della prescrizione, è stato notificato ampiamente entro il termine quinquennale.

Con riferimento, invece, all'ipotizzato danno da disservizio occorre preliminarmente specificare che il requirente ha ritenuto che la prescrizione possa decorrere, al più tardi, dal 23 luglio 2018, data della richiesta di rinvio a giudizio (impropriamente richiamata dalla Procura quale "*rinvio a*

giudizio" che nel caso di specie non è intervenuto in ragione della definizione del giudizio in sede di udienza preliminare) a fronte, invece di quanto sostenuto dalle difese che indicano l'*exordium praescritionis* nella data di comunicazione della *notitia damni* – l'adozione delle misure cautelari – da parte della Procura della Repubblica a quella contabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, tuttavia, appare irrilevante indicare con esattezza la data in cui si ritiene possa decorrere la prescrizione in quanto in entrambi i casi risulta comunque ampiamente decorso il termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione erariale anche tenendo conto della sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid.

L'invito a dedurre, infatti, è stato notificato nel luglio 2025 a distanza di sette anni dalla supposta scoperta dei fatti illeciti secondo la ricostruzione operata dalla Procura regionale.

Infatti la costituzione di parte civile all'udienza del 25 febbraio 2020 non appare idonea a interrompere i termini prescrizionali in quanto la stessa ha ad oggetto la richiesta risarcitoria esclusivamente per il danno all'immagine e per il danno patrimoniale strettamente correlato al valore degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento oggetto delle decisioni asseritamente condizionate dagli eventi corruttivi ma non riguarda in alcun modo la fattispecie di danno da disservizio ipotizzata dalla Procura regionale, ontologicamente e sostanzialmente profondamente diversa da quelle contestate in sede penale.

Non è in discussione, quindi, la possibilità che la costituzione di parte civile nel processo penale possa spiegare i propri effetti anche nel giudizio contabile ma, conformemente ai principi generali, la domanda azionata

avanti al giudice civile o contabile deve essere la medesima proposta dalla parte civile nel processo penale (cfr Sez. Giurisdiz.Lombardia, 9 marzo 2022, n.69).

2. Passando alla merito della vicenda, il Collegio ritiene che, se, alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza patteggiata continua a costituire un valido presupposto per il successivo accertamento del danno all'immagine, nel caso di specie l'amministrazione di appartenenza dei convenuti ha subito un grave disdoro dalla vicenda in questione atteso che gli elementi evidenziati nella pronuncia disegnano un quadro alquanto deprimente della gestione della giustizia tributaria, completamente asservita alle pretese private mediante un abuso scriteriato delle funzioni pubbliche, ovviamente non limitato solo ai comportamento degli epigrafati soggetti che, tuttavia, hanno svolto un ruolo determinante nella perpetrazione degli illeciti.

Pacifica è, inoltre la sussistenza della condizione oggettiva di proponibilità dell'azione per il risarcimento in questione in ragione dei reati contestati che rientrano tra quelli indicati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del codice penale e comunque sono stati perpetrati in danno dell'amministrazione (cfr. art. 51, comma 7, codice di giustizia contabile).

Le collaudate modalità con le quali sono state poste in essere le condotte delittuose accertate - cristallizzate nella pronuncia patteggiata – e la consuetudinaria attività reiterata nel corso degli anni senza soluzione di continuità pongono in evidenza una sostanziale noncuranza dei propri doveri e della sacralità della funzione pubblica, ancor più grave se si considera il nocumento arrecato all'amministrazione della giustizia, che, per sua natura deve perseguire le proprie finalità mediante l'esercizio imparziale delle

funzioni pubbliche ad essa correlate.

Appare poi, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, chiaramente comprovato il *clamor fori* che la vicenda ha avuto, come evincibile dagli articoli prodotti in giudizio (vedasi doc.2), sin dal momento in cui i fatti sono emersi, conseguentemente all'applicazione delle misure cautelari.

Il disdoro subito dall'amministrazione finanziaria, quindi, appare chiaramente riconducibile (anche) alle condotte degli odierni convenuti, in ragione del discredito che l'intero ufficio territoriale dauno ha subito per effetto dei gravissimi fatti qui evidenziati cagionati con dolo.

Con riferimento, poi, alla quantificazione del danno, in assenza di prova contraria fornita dai convenuti, a fronte della statuizione avente effetti di condanna appare corretto il richiamo al criterio del cd. *duplum* che trova applicazione nei giudizi in questione.

Pur tuttavia occorre effettuare delle doverose precisazioni.

In primo luogo non appare possibile compensare le somme già versate in sede penale dai convenuti.

Infatti le predette somme sono state versate ad amministrazioni (Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia) diverse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a favore della quale si procede in questa sede.

Sotto altro profilo, poi, occorre sottolineare che l'amministrazione finanziaria ha subito un chiaro nocumento di natura non patrimoniale diverso da quello costituente il prezzo o il profitto del reato oggetto di riparazione ai sensi dell'art. 322 *quater* c.p.

Tuttavia non appare condivisibile il criterio di quantificazione seguito dal requirente nella parte in cui ha ritenuto di porre a base del *quantum*

risarcibile la sommatoria delle utilità percepite dai correi nei casi di reati commessi in concorso, imputando solidalmente l'intera somma "raddoppiata", con conseguente duplicazione del danno contestato a carico di ciascun convenuto

Tale interpretazione appare contraria alla disposizione normativa che, invero, dispone che il danno da imputare al singolo soggetto debba essere pari al doppio delle utilità da lui percepite, non potendo, quindi porsi a base della somma risarcibile anche l'entità delle utilità percepita da altri soggetti, sebbene concorrenti nel reato.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che

- Cardellino Nicola debba essere condannato al risarcimento del danno pari a € 28.100,00 in ragione dell'entità delle somme di danaro percepite e indicate nella pronuncia penale (€ 14.050,00);
- Insalata Gennaro debba essere condannato al risarcimento del danno pari a € 12.500,00 in ragione dell'entità delle somme di danaro percepite e indicate nella pronuncia penale (€ 6.250,00);
- Laricchia Domenico debba essere condannato al risarcimento del danno pari a € 5.000,00 in ragione dell'entità delle somme di danaro percepite e indicate nella pronuncia penale (€ 2.500,00);
- Marinaccio Vittorio debba essere condannato al risarcimento del danno pari a € 23.220,00 in ragione dell'entità delle somme di danaro e ulteriori utilità percepite e indicate nella pronuncia penale (€ 11.610,00);

Dal calcolo sopra indicato non sono state prese in considerazione le utilità correlate al capo 37) della sentenza patteggiata in quanto non oggetto di

richiesta da parte del requirente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in solido fra gli odierni convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando

Dichiara la prescrizione dell'azione della Procura regionale con riferimento al danno da disservizio.

Condanna:

- Cardellino Nicola al risarcimento del danno all'immagine cagionato al Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a € 28.100,00;
- Insalata Gennaro al risarcimento del danno all'immagine cagionato al Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a € 12.500,00;
- Laricchia Domenico al risarcimento del danno all'immagine cagionato al Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a € 5.000,00
- Marinaccio Vittorio al risarcimento del danno all'immagine cagionato al Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a € 23.220,00.

Alle somme oggetto di condanna devono aggiungersi rivalutazione monetaria dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale fino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2026.

L'ESTENSORE Il PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso Pasquale Daddabbo

Depositata in Segreteria il giorno 9/9/2026

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 363,46.

Il Funzionario
Francesco Gisotti